

 ASL Oristano	SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE SARDEGNA Medicina del Lavoro - Settore Medico Competente Tel. 0783/317744 – 45 Fax 0783/317747	DATA Prot. N°/m.c.
---	--	---------------------------

**PROCEDURE PER LA TUTELA DELLE
LAVORATRICI MADRI NELLA ASL 5
DI ORISTANO**

Data ____ / ____ / ____

Emesso da	Medico Competente ASL 5 Oristano	
Approvato da	Direzione Generale ASL 5 Oristano	

1) SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo principale di questo documento, che si applica a tutto il personale dell'azienda è quello di fornire delle indicazioni in merito agli obblighi previsti dal decreto Legislativo n° 151/2001 (Testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e dalle normative precedenti, per garantire la tutela della salute e della sicurezza della donna dall'inizio della gravidanza al momento del reinserimento lavorativo.

La normativa vigente impone al datore di lavoro di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza, puerperio e all'allattamento e di identificare luoghi di lavoro "sicuri" ove permettere alla donna in gravidanza di continuare a svolgere la sua attività.

A tale scopo è proposta un'analisi più approfondita rispetto alla semplice constatazione della presenza di un rischio per evitare, ove possibile, il completo allontanamento della lavoratrice dalla sua attività.

La seguente documentazione può essere utilizzata come materiale informativo per le dipendenti.

2) SERVIZI COINVOLTI

Le figure più direttamente coinvolte nella gestione diretta delle procedure di tutela della donna in gravidanza sono:

- . Direzione Sanitaria, Amministrativa, Infermieristica;
- . Responsabili di Dipartimento e di Unità Operative;
- . Servizio Personale ;
- . Servizio di Prevenzione e Protezione;
- . Medico Competente;

A tutti i soggetti sopra indicati spetta il compito, ognuno per le proprie competenze, di adattare le indicazioni del documento alle singole realtà aziendali.

QUADRO NORMATIVO

La normativa di tutela delle lavoratrici madri è attualmente riunita nel **D. Lgs. 26.03.2001, n° 151** "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 Marzo 2000".

Le principali normative per le lavoratrici madri sono:

- . **Legge 30.12.1971 n° 1204** "Tutela delle lavoratrici madri"
- . **D.P.R. 25.11.1976 n° 1026** "Regolamento di attuazione della Legge 1204/71 (**allegato al T.U.**) in cui si riportano i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri vietati durante la gravidanza e, per alcuni, fino a sette mesi dopo il parto;
- . **D. Lgs. 19.09.1994 n° 626**
- . **D. Lgs. 17.03.1995 n° 230** "Attuazione delle Direttive Euratom... in materia di radiazioni ionizzanti" (**art. 8 T.U.**). ove, tra l'altro, si fa obbligo alla lavoratrice di notificare al datore di lavoro il proprio stato di gestazione non appena accertato.
- . **D. Lgs. 25.11.96 n° 645** concernente "il miglioramento della sicurezza e salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento".
Prescrive infatti che il datore di lavoro, contestualmente alla valutazione dei rischi eseguita ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, valuti preventivamente i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento, in particolari i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, nonché i processi o le condizioni di lavoro,

individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

A tal fine è di fondamentale importanza che le dipendenti comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e adottate le conseguenti misure di tutela.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere consultato preventivamente in ordine a tale valutazione

. **D. Lgs. 532/99 e Legge 25/99 sul lavoro notturno che sancisce il "divieto al turno notturno in gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino"** e che non si può obbligare al turno notturno fino a tre anni del figlio e ai 12 anni se genitore unico affidatario.

. **Legge 08.03.00 n° 53** "disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità..." benefici anche per le lavoratrici autonome; fruibilità dei 5 mesi di astensione obbligatoria anche in caso di parto prematuro e flessibilità dell'astensione obbligatoria previa certificazione del medico specialista (ginecologo) del SSn e del Medico Competente (in caso di attività sottoposte a sorveglianza sanitaria), che attestino che l'opzione non arreca pregiudizio alla salute del nascituro e della gestante (art. 20 T.U.).

La tutela prevista dalla legge è rivolta a tutte le lavoratrici dipendenti, a tempo determinato o indeterminato e part-time.

D.Lgs 81/2008 e.s.m. (nuovo testo unico della sicurezza sul lavoro).

D.Lgs. 18.07.2001, n° 119

"Modifica all'art. 16 del D.Lgs 26 Marzo 2001 n°151 , dopo il comma 1 è aggiunto il seguente 1-bis:

nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione , nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità , le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa , con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro , a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute"

LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' A RISCHIO E MODALITA' OPERATIVE

Nell'allegata tabella 1 sono sintetizzati i rischi presenti nelle strutture sanitarie e nei servizi della ASL 5 , correlati alle prescrizioni e/o divieti per le lavoratrici in gravidanza.

Nella tabella 2 sono stati identificati in particolare le attività con esposizione a rischio biologico e chimico da interdire alle lavoratrici in gravidanza e puerperio.

Nell'allegato sono indicati i lavori vietati in generale (di cui agli allegati A-B-C- del D. Lgs 151/2001).

TABELLA N°1

(A) - FATTORI DI RISCHIO ERGONOMICO	REPARTO / SERVIZIO	PERIODO TUTELATO	PRESCRIZIONI
-Movimentazione manuale dei pazienti e carichi- -Posture incongrue- -Prolungata stazione eretta- - Uso di scale- -Vibrazioni-	-Reparti Ospedalieri- -Servizi tecnici- Servizio Veterinario- -Servizi territoriali e domiciliari-	- Gestazione- -Puerperio fino a 7 mesi dopo il parto-	-Divieto di MMC sup. a 3 kg e pazienti. -Divieto di azioni di spinta e/o traino di barelle , carrelli Carrozine etc. -Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro. -Divieto di adibire a mansioni con utilizzo di scale , impalcature etc. -Divieto di spostamenti <u>ripetuti</u> a bordo di veicoli.

(B) - FATTORI FISICI	REPARTO / SERVIZIO	PERIODO TUTELATO	PRESCRIZIONI
- Rumore - Microclima e macroclima (fonti di calore e microclima freddo) -Radiazioni Ionizzanti (cat. A e B) -Radiazioni non Ionizzanti	-Personale esposto. -Personale del 118. -Veterinari. -Personale sanitario e tecnico classificato dall'esperto qualificato come radioesposto. -personale sanitario e tecnico esposto (RMN – Marconi terapia – Radar terapia – Laser terapia)	-Gestazione -Gestazione -Gestazione -Gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto (se c'è rischio di contaminazione) -Gestazione	-Divieto di esposizione -Divieto di esposizione -Divieto di esposizione -Divieto di accesso nelle zone controllate e sorvegliate (non esporre il nascituro a una dose che ecceda 1 millisievert) e non esporre al rischio contaminazione da sostanze radioattive (polveri – liquidi) se in allattamento. -Divieto di accesso nelle aree di lavoro dei lavoratori particolarmente sensibili (art.183 D. Lgs 81/2008)
(C) LAVORI PERICOLOSI	REPARTO / SERVIZIO	PERIODO TUTELATO	PRESCRIZIONI
	-Personale sanitario e di assistenza dei reparti di malattie neuropsichiatriche e malattie infettive, SERD, 118, Pronto Soccorso.	-Gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.	- Divieto di svolgimento della mansione.
(D) LAVORO NOTTURNO	-Personale sanitario e tecnico che opera nel turno notturno (22/6)	-Gestazione fino a 1 anno dal parto (su richiesta fino a 3 anni del bambino)	-Divieto del lavoro notturno (compresa la pronta disponibilità)
(E) AGENTI BIOLOGICI (Gruppi 2 – 3 – 4)	-Personale sanitario di assistenza . -Personale sanitario e tecnico di laboratorio. -Veterinari.	-Gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto.	-Divieto di compiti con rischio di esposizione ad agenti biologici in base ai meccanismi di trasmissione.
(F) AGENTI CHIMICI	REPARTO / SERVIZIO	PERIODO TUTELATO	PRESCRIZIONI
-Antiblastici	-Personale sanitario e tecnico addetto alla preparazione e somministrazione e smaltimento di antiblastici.	-Gestazione e puerperio se con allattamento.	-Divieto di esposizione.
-Gas anestetici	-Sale Operatorie e Rianimazione	-Idem	-Idem
-Formaldeide e derivati (Formalina)	-Personale sanitario e tecnico di Anatomia Patologica ,Laboratorio e altre U.O. Che ne fanno uso.	-Idem	-Idem
-Glutaraldeide	-Personale sanitario di Endoscopia e altre U.O. Che ne fanno uso.	-Idem	-Idem
-Solventi	-Personale tecnico di Laboratorio e addetti alla manutenzione.	-Idem	-Idem

-Sostanze etichettate: 1- R40 – R45 – R46 – R47 – R49	-Tecnici di Laboratorio - Addetti alla manutenzione - Addetti alle pulizie	-Gestazione	-Divieto di utilizzo
2- R60 – R61 – R62 – R63 – R64		-Gestazione e puerperio fino a 7 mesi dopo il parto (se con allattamento per R64)	-Divieto di utilizzo
3- R39 – R42 – R43 – R48 Disinfettanti a base di mercurio (mercurocromo)		- Idem	-Divieto di utilizzo

TABELLA N°2

La dipendente deve essere esclusa dalla esecuzione delle seguenti procedure o attività:

BIOLOGICO

- Incanulamento di vie arteriose
- Incanulamento di vie venose centrali
- Esecuzione di prelievi arteriosi
- Angiografia
- Riscontri autoptici
- Interventi chirurgici in Sala Operatoria
- Assistenza in Sala Parto
- Assistenza in ambulatori dentistici
- Assistenza in Pronto Soccorso e 118
- Endoscopia , aspirazioni endobronchiali, intubazioni naso oro tracheali , tracheotomie , cambio di cannule tracheostomiche , punture esplorative ed evacuative.
- Prelievi o iniezioni endovenose
- Incanulamento di vie venose periferiche
- Lavaggio strumenti
- Svuotamento di contenitori contenenti liquidi organici
- Medicazione di ferite chirurgiche , ulcere da decubito etc.
- Esecuzione di esami di Laboratorio

CHIMICO

- **Lavaggio , disinfezione , sterilizzazione di strumenti :**
Endoscopia – ambulatori chirurgici – Sala Operatoria
- **Antiblastici:**
Preparazione e somministrazione – pulizia cappe e pulizia di ambienti
- **Preparazione di anatomia patologica:**
Citologia istologia – colorazione e preparazione vetrini – prelievi in sala autoptica (Formaldeide)
- **Analisi di Laboratorio:**
Analisi estemporanee – colorazioni – preparazione terreni di coltura
- **Disinfezione e disinfestazione ambientale**

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PROCEDURE DA ADOTTARE

Come previsto dall'art. 17 C.2 del D.Lgs 151/01 , le lavoratrici oltre al periodo di astensione obbligatoria (di cui all'art.16 del D.Lgs 151/2001) possono fruire dell'interdizione dal lavoro che è disposta dall'Ispettorato del Lavoro in collaborazione con lo SPRESAL della ASL.

Il diritto all'interdizione , per uno o più periodi , è previsto per i seguenti motivi:


A) Quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino , e la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni (art. 17 C. 2 lett. b – c).

B) Nel caso di gravi complicanze della gravidanza (art.17 C.2 lett. a) o di persistenti forme morbose , che si presume possano essere aggravate dallo stato gravidico.

DIPENDENTE

Accertamento dello stato gravidico e comunicazione immediata a:

A)



B)

COMPLICANZE DELLA GRAVIDANZA

La dipendente comunica la situazione all'Ispettorato del Lavoro , che a sua volta comunica allo SPRESAL

lo SPRESAL chiama a visita la dipendente e comunica l'esito all'Ispettorato del Lavoro , che comunicherà l'INTERDIZIONE.

ALLEGATO

LAVORI VIETATI:

Allegati A - B - C - del D.Lgs 151/2001

elencano i lavori faticosi , pericolosi e insalubri , nonché agenti e condizioni di lavoro - processi (non esaurienti)

ai quali non deve essere esposta la lavoratrice in maternità.

1) Elenco dei lavori faticosi , pericolosi e insalubri (allegato A , Dlgs 151/01)

- E' vietato il trasporto sia a braccia sia a spalla , sia con carretti a ruote su strada o su guida , e il sollevamento dei pesi , compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi , pericolosi ed insalubri vietati sono i seguenti:

a) quelli previsti dal decreto legislativo 4 Agosto 1999 , n° 345 e dal decreto legislativo 18 Agosto 2000 , n° 262;

b) quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 Marzo 1956 , n° 303 , per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche :durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto (D.P.R. 303/56:in parte abrogato dal D.Lgs 02/02/02, n° 25 al quale è necessario fare riferimento per la valutazione dei rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro).

c) quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi , nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n° 1124 , e successive modificazioni:durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto;

d) i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

e) i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

f) i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

g) i lavori che comportino una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante , durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

h) i lavori con macchina mossa a pedale , o comandata a pedale , quando il ritmo del movimento sia frequente , o esiga un notevole sforzo :durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

l) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

m) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame:durante la gestazione e per sette mesi dopo il parto;

n) i lavori di monda e trapianto del riso:durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

o) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni , dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto:durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

2) Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro pericolosi , faticosi e insalubri (allegato B , D.L gs 151/01) lavoratrici gestanti

a) agenti fisici:lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata , ad esempio in camere sotto pressione , immersione subacquea;

b) agenti biologici: toxoplasma ; virus della rosolia , a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati , nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

3) Elenco non esauriente di agenti , processi e condizioni di lavoro **(allegato C , D.lgs 151/01)**

A. Agenti

1. agenti fisici

allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta , in particolare:

- a)** colpi , vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b)** movimentazione manuale dei carichi pesanti che comportano rischi , soprattutto dorsolombari;
- c)** rumore;
- d)** radiazioni ionizzanti;
- e)** radiazioni non ionizzanti;
- f)** sollecitazioni termiche;
- g)** movimenti e posizioni di lavoro , spostamenti , sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento , fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. agenti biologici

agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 Settembre 1994 , n° 626 , e successive modificazioni ed integrazioni , nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro , sempreché non figurino ancora nell'allegato II (allegato B del D. Lgs 151/01).

3. agenti chimici

gli agenti chimici seguenti , nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro , sempreché non figurino ancora nell'allegato II (allegato B del D. Lgs 151/01):

- a)** sostanze etichettate R40; R45; R46 e R47 ai sensi della direttiva n°67/548 CEE , purché non figurino ancora nell'allegato II (allegato B del D. Lgs 151/01);
- b)** agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 Settembre 1994 , n° 626 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- c)** mercurio e suoi derivati;
- d)** medicinali antimitotici;
- e)** monossido di carbonio;
- f)** agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del D. Lgs 626/94, e successive modificazioni ed integrazioni.

C. Condizioni di lavoro

Lavori sotterranei di carattere minerario.

Il Datore di lavoro , qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e per la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti puerpere ed in periodo di allattamento, adotta le misure necessarie affinché l'esposizione delle lavoratrici sia evitata , modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro (art. 12 , comma 1, D.lgs 151/01).